

LA NUOVA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

6 Dicembre 2012 - Autore: Studio CARAVATI - Dottori Commercialisti Associati



LA NUOVA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

Con l'art.13-ter del D.L. n.83/12 (introdotto in sede di conversione dalla L. n.134 del 7/8/12) entrano in vigore dal 12 agosto 2012 nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti.

La nuova disposizione prevede sinteticamente quanto segue:

Responsabilità solidale dell'appaltatore

In caso di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articolo 73 e 74 del Tuir (società di capitali, enti pubblici e privati, trust, associazioni non riconosciute, consorzi, ecc.), l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- _ nei limiti dell' ammontare del corrispettivo dovuto;
- _ del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- _ del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo

periodo può (non si tratta di un obbligo) essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, co.1, D.Lgs. n. 241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98 (si tratta a titolo esemplificativo e non esaustivo dei Caf, dei Dottori Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro), oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal sub-appaltatore. L'appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Posizione del committente

Al committente viene assegnata una funzione di "controllo" degli adempimenti fiscali eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Per il committente che omette di verificare tali adempimenti scatta la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.

Articoli correlati

- **il vero affidamento condiviso non è quello auspicato dall'OUA o dall'AIMMF**
- **Accertamenti IVA. Ispezioni retroattive sui c/c**
- **Indagini finanziarie sul conto della convivente: legittimità**
- **Atti di trasferimento del trustee in caso di beneficiari incapaci**
- **Aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%**

In particolare la norma prevede che:

- _ il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- _ il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore;

Sono numerosi i dubbi interpretativi tra i quali l'individuazione degli operatori e dei settori economici coinvolti nella nuova norma. Si attende un intervento da parte dell'amministrazione finanziaria che chiarisca se la norma interessa soltanto le imprese del settore edilizio oppure è estesa a tutte le attività.

La dottrina prevalente si è espressa comunque per l'applicazione della norma a tutti i settori di attività (non solo il settore edile).

Rag. Aura Zavatta

www.studiocaravati.it